

STUDI PER
LE SCIENZE
POLITICHE

14

LA CINA DELLE OLIMPIADI DAL 2008 AL 2022

PAROLE, LEGGI E PAESAGGI
URBANI IN MUTAMENTO

a cura di

**FEDERICO ROBERTO
ANTONELLI,
CARMEN LEPADAT,
CHIARA ROMAGNOLI**


Roma TriE-Press
2024



Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche

NELLA STESSA COLLANA

1. F. ANTONELLI (a cura di), *Working Papers in Terrorism Studies: the Present and the Future of Violent Radicalisation in Europe*, 2019
2. V. CUFFARO (a cura di), *Obsolescenza e caducità delle leggi civili*, 2019
3. C. DI MAIO, R. TORINO (a cura di), *Imprenditori senza frontiere. Le migrazioni come fattore di sviluppo*, 2020
4. C. CARLETTI, M. PAGLIUCA, *Parità ed empowerment di genere. Strumenti giuridici, programmi e politiche internazionali, regionali e nazionali*, I ed. 2020, II ed. 2023
5. A. D'ALESSANDRI, R. DINU (a cura di), *Il Sud-est europeo e le Grandi potenze. Questioni nazionali e ambizioni egemoniche dopo il Congresso di Berlino*, 2020
6. G. SANTANGELI VALENZANI, *Great Times Down South. Promozione turistica nel deep south statunitense (1976-1981)*, 2020
7. D. MEMMI, *La rivincita della carne. Saggio sui nuovi supporti dell'identità*, 2021
8. L. FOTIA (a cura di), *Discorso d'odio e politiche dell'odio tra passato e presente*, 2022
9. M. D'AURIA (a cura di), *I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Studi in onore di Vincenzo Cuffaro*, 2022
10. F. DI LASCIO, I.M. DELGADO (a cura di), *Crisi di sistema e riforme amministrative in Europa*, 2023
11. V. RUGGIERO, *Il sogno anticomunista. Neofascisti italiani in America latina (1977-1982)*, 2023
12. L. PIETROMARCHI, F. SPANDRI (a cura di), *Litterature et économie : relire La Maison Nucingen de Balzac*, 2023
13. O. FRATTOLILLO (a cura di), *La doppia sfida della transizione ambientale e digitale*, 2023

Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche

STUDI PER
LE SCIENZE
POLITICHE

14

LA CINA DELLE OLIMPIADI DAL 2008 AL 2022

PAROLE, LEGGI E PAESAGGI
URBANI IN MUTAMENTO

a cura di

**Federico Roberto Antonelli,
Carmen Lepadat,
Chiara Romagnoli**



Roma TrE-Press
2024

La Collana editoriale “Studi per le Scienze Politiche” (‘Collana Discipol’) è stata istituita con lo scopo di valorizzare le attività di studio e ricerca che caratterizzano le aree scientifiche afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche. Con questa Collana si intende, inoltre, condividere e sostenere scientificamente il progetto di Roma TrE-Press, che si propone di promuovere la cultura incentivando la ricerca e diffondendo la conoscenza mediante l’uso del formato digitale in *open access*.

Direzione della Collana:

Francesco Spandri

Comitato scientifico della Collana:

Francesco Antonelli, Università degli Studi Roma Tre; Jean Bernard Auby, Sciences Po, Paris; Giorgio Caravale, Università degli Studi Roma Tre; Lilia Cavallari, Università degli Studi Roma Tre; Francesca Di Lascio, Università degli Studi Roma Tre; Don H. Doyle, University of South Carolina; Emilia Fiandra, Università degli Studi Roma Tre; Daniele Fiorentino, Università degli Studi Roma Tre; Marc Lazar, Sciences Po, Paris; Cosimo Magazzino, Università degli Studi Roma Tre; Renato Moro, Università degli Studi Roma Tre; Leopoldo Nuti, Università degli Studi Roma Tre; Barbara Pisciotta, Università degli Studi Roma Tre; Cecilia Reynaud, Università degli Studi Roma Tre; Massimo Siclari, Università degli Studi Roma Tre; Raffaele Torino, Università degli Studi Roma Tre.

Collana pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, in data 15 aprile 2020.

Coordinamento editoriale:

Gruppo di Lavoro *Roma TrE-Press*

Elaborazione grafica della copertina: **MOSQUITO**, mosquitoroma.it

Caratteri tipografici utilizzati:

CeraBasic (copertina e frontespizio)

Adobe Garamond Pro (testo)

Impaginazione e cura editoriale: Colitti-Roma colitti.it

Edizioni: *Roma TrE-Press*

Roma, ottobre 2024

ISBN: 979-12-5977-368-5

<http://romatrepress.uniroma3.it>

Quest’opera è assoggettata alla disciplina *Creative Commons attribution 4.0 International License* (CC BY-NC-ND 4.0) che impone l’attribuzione della paternità dell’opera, proibisce di alterarla, trasformarla o usarla per produrre un’altra opera, e ne esclude l’uso per ricavarne un profitto commerciale.



L’attività della *Roma TrE-Press* è svolta nell’ambito della

Fondazione Roma Tre-Education, piazza della Repubblica 10, 00185 Roma

INDICE

| | |
|--------------|---|
| INTRODUZIONE | 7 |
|--------------|---|

DIRITTO

| | |
|---|----|
| DAVIDE CLEMENTI, <i>Brevi note sulla regolamentazione on-life dei prodotti culturali e creativi nella Repubblica Popolare Cinese fra Pechino 2008 e Pechino 2022</i> | 13 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| NOEMI MAZZARACCHIO, <i>Tra costituzione e codice civile della Repubblica popolare cinese: la metamorfosi del zhèngfǎ 政法 che si dirige verso il mondo</i> | 31 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| ILARIA RICCI, <i>La riforma del diritto societario cinese dal 2008 al 2022: uno sguardo d'insieme</i> | 45 |
|--|----|

LINGUA E CULTURA

| | |
|--|----|
| MARCO CASENTINI, <i>Paralimpiadi di Pechino e inclusività: l'uso dei pronomi "loro" e "noi" nel lessico giornalistico</i> | 69 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| CARMEN LEPADAT, <i>Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022: parole chiave nella stampa di Cina continentale, Hong Kong e Singapore</i> | 89 |
|--|----|

| | |
|--|-----|
| GIULIA D'AQUILA, <i>Dalle Olimpiadi al cinema: il ruolo di Zhang Yimou nella costruzione di un'immagine internazionale della Cina. Da I fiori della guerra a Sniper</i> | 113 |
|--|-----|

ARTE, ARCHITETTURA E URBANIZZAZIONE

| | |
|--|-----|
| ALICE CAZZANIGA, <i>Il mondo dell'arte contemporanea in Cina, un'analisi dell'evoluzione storica, dalle Olimpiadi di Pechino del 2008 alle Olimpiadi del 2022. Tra distretti artistici e reti museali</i> | 133 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
| ELENA COLAFRANCESCHI, CARLOTTA PIA CONTIGUGLIA, CAMILLO NUTI, PAOLA PORRETTA, YUDONG WEI, <i>New construction and rehabilitation design of the Beijing Olympics (2008-2022). Urban, architectural and structural solutions of innovative projects</i> | 149 |
|---|-----|

GIORGIA CESTARO E HELENA ROUX,
*Chinese industrial heritage and Beijing Olympics: the role of industrial
regeneration projects during Beijing 2008 and Beijing 2022 Olympic games* 173

POLITICA ED ECONOMIA

CHIARA D'AURIA,
Il soft power cinese e l'evoluzione della Belt and Road Initiative dal 2013 al 2022 201

BARBARA ONNIS,
*Il sogno olimpico della Cina in un contesto internazionale in evoluzione: da
simbolo di rinnovata centralità a manifestazione dello status di potenza mondiale* 223

ALESSIA PAOLILLO,
La civiltà ecologica: lo sviluppo della visione di un futuro sostenibile 243

MARCO BONAGLIA, JACOPO CRICCHIO, ALBERTO DI MININ,
*China in the eyes of Italian managers: perspectives and challenges in years
of change between the two Beijing Olympics* 263

DAVIDE CLEMENTI

*Brevi note sulla regolamentazione on-life dei prodotti culturali
e creativi nella Repubblica Popolare Cinese
fra Pechino 2008 e Pechino 2022*

ABSTRACT: L'assegnazione delle Olimpiadi del 2008 a Pechino e l'accesso della Cina popolare nella World Trade Organization hanno suscitato in molti commentatori, specie occidentali, la speranza che queste aperture al mondo avrebbero comportato, tramite pure l'adozione delle tecnologie della terza rivoluzione industriale, un rapido propagarsi delle idee di liberalizzazione nella distribuzione dei prodotti culturali e creativi e, da ultimo, dei valori liberali e democratici.

Queste brevi note si propongono di esaminare i cambiamenti avvenuti nella regolamentazione e nella distribuzione dei prodotti culturali e creativi, specie di quelli distribuiti digitalmente, nei decenni che vanno dalle Olimpiadi estive del 2008 a quelle invernali del 2022. In particolare, si evidenzierà l'evoluzione e il perfezionamento di un sistema giuridico digitale prima frastagliato e incerto e ora capace, attraverso lo sfruttamento e l'implementazione delle nuove tecnologie, di limitare ulteriormente le libertà economiche e i diritti fondamentali legati alle attività culturali e creative.

PAROLE CHIAVE: sistema giuridico cinese, World Trade Organization, industrie creative e culturali, censura, diritto delle nuove tecnologie.

ABSTRACT: The awarding of the 2008 Olympics to Beijing and the accession of People's China into the World Trade Organization raised hopes among many commentators, especially Western ones, that these openings to the world would result, through as well as the adoption of the technologies of the third industrial revolution, in the rapid propagation of ideas of liberalization in the distribution of cultural and creative products and, ultimately, of liberal and democratic values.

These brief notes aim to examine the changes that have occurred in the regulation and distribution of cultural and creative products, especially those distributed digitally, in the decades from the 2008 Summer Olympics to the 2022 Winter Olympics. In particular, the evolution and refinement of a digital legal system that was previously jagged and uncertain and is now capable, through the exploitation and implementation of new technologies, of further restricting economic freedoms and fundamental rights related to cultural and creative activities will be highlighted.

KEYWORDS: Chinese Legal System, World Trade Organization, creative and cultural industries, censorship, Law of new technologies

1. *Introduzione*

Nel suo discorso di apertura pronunciato innanzi al XX Congresso del Partito Comunista Cinese (PCC), il Segretario generale e Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha posto rinnovata enfasi sull'accrescimento della «forza e dell'autostima culturale della Cina», nel solco dell'esigenza di «esaudire i sempre crescenti bisogni spirituali e culturali del popolo, di solidificare la comune fondazione ideologica sulla quale il Partito e tutti i popoli della nazione lottano congiuntamente, e di accrescere costantemente il *soft power* della Cina e il suo *appeal* culturale» (Xi, 2022, 37).

La cultura, ritenuta tema fondante e aggregante dell'identità nazionale cinese quanto e più dei legami di sangue¹, ha informato la società, la politica e il diritto cinese, venendo da essi a sua volta informata e modellata, propagandata e repressa. Se gli studiosi tendono a focalizzarsi principalmente sulle limitazioni alla libera circolazione delle informazioni quali strumenti in mano al Partito Comunista per mantenere un solido controllo sulla popolazione (cfr. Tai, 2014), nondimeno i prodotti culturali, frutto delle arti, dell'ingegno e della libera espressione della creatività umana, sono spesso oggetto dell'attenzione del decisore cinese, sensibile al potere comunicativo, emozionale e viscerale delle arti visuali e dei media, viepiù incrementato nell'era della comunicazione digitale.

Sfruttando un capitale esperienziale risalente agli ultimi anni dell'impero Qing² e invero accresciuto tanto sotto la guida del Guomindang³ quanto nei primi territori controllati dal PCC, il PCC ha saputo – contrariamente alle aspettative – irrobustire il suo sistema di controllo pure di fronte alle inedite sfide poste dall'apertura economica e dalla rapidissima implementazione delle nuove tecnologie informatiche.

¹ L'idea stessa di Cina si fonderebbe dunque su un legame culturale che amalgamerebbe attorno a un nucleo di valori e di costumi le differenti etnie che risiedono sul territorio che viene identificato come Cina. A tale riguardo si parla di «universalismo culturale» cinese, in opposizione alle distinzioni basate sull'*ethnos*, in Dow (1982). Non sconvolge dunque che, nonostante il susseguirsi di dinastie regnate non Han come gli Yuan e i Qing, la Cina sia stata comunque governata da valori, pratiche, leggi cinesi, come attestato da Ho (1967).

² Un regolamento del 1910, emanato dall'Ufficio autonomo di Shanghai, bandiva la riproduzione di film «osceni» e la presenza di sale cinematografiche «promiscue» per uomini e donne (cfr. Xiao, 1994: 84).

³ La Camera di commercio di Shanghai invitò con una lettera al governatore della provincia del Jiangsu a fare pressioni sul Ministero dell'Interno per promulgare regolamenti restrittivi, vigenti in tutto il Paese, per fermare la «tendenza immorale» dei film licenziosi (cfr. Wall, 2011).

Il presente lavoro tenterà di indagare nei mutamenti intervenuti nella regolamentazione cinese della produzione e distribuzione dei prodotti e servizi culturali e creativi durante il lungo inizio di millennio che va dalle Olimpiadi estive di Pechino 2008 ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, avendo particolare riguardo alla loro disseminazione attraverso strumenti digitali e informatizzati.

2. Dall'accesso al WTO a Pechino 2008: le libertà economiche alla prova della civiltà socialista con caratteristiche cinesi

L'entusiasmo divampato in piazza Tian'an men nella notte del 13 luglio 2001 all'annuncio della vittoria della candidatura olimpica di Pechino ha segnato, per il governo della Repubblica Popolare e per il suo popolo, l'ingresso definitivo nel palcoscenico della comunità internazionale. Non si dovette attendere che ottobre per coronare il 2001 come un vero e proprio *annus mirabilis* per la Cina, con l'ingresso della Repubblica Popolare nella World Trade Organization (WTO). La Cina stava dando prova a sé stessa e al mondo d'essersi finalmente rialzata, di avere segnato un «evento storico nel grande rinascimento della nazione cinese» (Xinhua, 2001), dando sfoggio della sua ferma volontà di aprirsi al mondo esterno, di aderire ai principi delle moderne economie di mercato e di avvicinarsi agli stati di diritto occidentali, seppur senza mai nominare quella «quinta modernizzazione» democratica richiesta nel giugno '89 proprio in piazza Tian'an men, segnando la repressione del movimento democratico e il fallimento della candidatura olimpica della capitale cinese per i Giochi Olimpici del 2000 (cfr, Economy & Segal, 2008).

In questa direzione si esprimeva lo stesso Comitato Olimpico Internazionale (COI) che, se da un lato prendeva atto di tutta una serie di garanzie date dal governo cinese su aspetti legali, ambientali, di comunicazione e protezione dei marchi olimpici, dall'altro si sbilanciava nell'affermare che il sistema politico della RPC fosse «adatto per la Cina» e che vi fosse un «forte controllo del governo centrale in ogni settore» (Comitato Olimpico Internazionale, 2001: 60).

Figlio del maoismo e soltanto significativamente allentato per quanto di strettamente inerente al settore economico dalle politiche di riforma e apertura adottate da Deng Xiaoping e dai suoi successori, il controllo del governo cinese su specifiche industrie, ivi comprese quelle dell'informazione

o della cultura e della creatività, sembrava poter essere ridimensionato tanto dalla implementazione delle tecnologie innovative, foriere di nuove opportunità nell'esportazione e nell'importazione di prodotti e servizi dal contenuto informativo e culturale, quanto soprattutto dalla «lunga marcia verso il commercio globale» (Ostry et al., 2003), culminata con l'entrata della Cina nel WTO, volta a favorire, per mezzo degli impegni assunti, la libera circolazione di beni, servizi e capitali. Nel Protocollo d'accesso, la RPC si impegnavano infatti, entro tre anni, a permettere a tutti gli individui e imprese operanti entro i propri confini nazionali – anche laddove non avessero investito ovvero non fossero registrate nel Paese – di importare ed esportare ogni tipologia di bene all'interno del territorio doganale cinese, a eccezione di taluni prodotti riservati ad aziende di stato (in inglese *State-owned Enterprises*, o SOEs) designate⁴. Tale elencazione, contenuta nell'Annesso 2A al Protocollo d'accesso, include 84 prodotti d'importazione e 134 d'esportazione, senza che fra questi vi sia menzione alcuna di prodotti culturali ovvero dell'informazione.

Nonostante sia indiscutibile l'impegno della Repubblica Popolare nella liberalizzazione dei diritti commerciali, rompendo il monopolio statale sui rapporti commerciali con l'estero e sostituendolo attraverso un sistema di licenze concedibili su domanda a imprese nazionali e straniere⁵, l'esclusione dei prodotti culturali dal novero di quelli liberalizzati negli anni successivi è stata ulteriormente ribadita dall'adozione di strumenti legali che vietavano ovvero scoraggiavano ad attori non a capitale statale di svolgere attività di importazione di prodotti culturali⁶.

⁴ Il diritto di tutte le persone fisiche e imprese straniere al commercio è concesso ai sensi della clausola del trattamento nazionale dal *Protocollo sull'accesso della Repubblica Popolare Cinese*, WT/L/432 del 10/11/2001, para. 5.1-2 (d'ora in avanti "Protocollo d'Accesso"). Si veda inoltre, *Relazione del Gruppo di lavoro sull'adesione della Cina*, WT/MIN(01)/3 del 10 novembre 2001, para. 83-4, incorporati nel Protocollo. Il paragrafo 84 del WPR prevede inoltre che la Cina «eliminerà il suo sistema di esame e approvazione dei diritti commerciali entro tre anni dall'adesione» e che tali diritti sarebbero «concessi in modo non discriminatorio e non discrezionale».

⁵ *Legge sul Commercio Estero della Repubblica Popolare Cinese*, così come emendata dall'VIII Sessione del Comitato Permanente del X Congresso Nazionale del Popolo e adottata con Ordine n. 15/2004 del Presidente della Repubblica, che istituiva un sistema di registrazione, principalmente per motivi di documentazione, per «qualsiasi operatore economico estero impegnato nell'importazione e nell'esportazione di beni e tecnologie» (cfr. artt. 8-9).

⁶ La Commissione per lo Sviluppo Nazionale e la Riforma e il Ministero del Commercio hanno adottato congiuntamente il *Catalogo per la guida delle industrie di investimento estero* (Reg. n. 24 del 10 nov. 2004), nel quale si inseriva un lungo elenco di industrie creative e culturali (es.: pubblicazione di libri, giornali e periodici; importazione di prodotti audiovisivi e di pubblicazioni elettroniche; agenzie stampa; stazioni radiotelevisive, etc.)

Più in generale, gli attori economici privati del settore culturale e dell'informazione hanno limitatamente beneficiato della liberalizzazione della prima decade del nuovo millennio per via del congiunto operare delle grandi imprese statali e di un amalgama di regolamentazioni che, quando non disponeva la proibizione di ogni attività culturale o informativa, prevedeva un ampio sistema di controllo, scrutinio e censura, comprimendo nei fatti quelle libertà di creazione artistica e letteraria promossa dalla Costituzione⁷, e dunque pure la libertà d'iniziativa economica nelle industrie creative e culturali.

Concentrandosi qui sugli aspetti regolatori, il diritto cinese di quegli anni adottava criteri vaghi, formalistici e dalla facile applicazione estensiva per impedire la propagazione di contenuti culturali che avessero «sfidato i principi di base della Costituzione, danneggiato la gloria nazionale e i suoi interessi, incitato all'odio o alla discriminazione, violato gli usi e costumi delle nazionalità, propagato culti malevoli o superstizioni, disturbato l'ordine pubblico o distrutto la stabilità sociale»⁸.

Se la *law in the book* dava ampi margini di scrutinio alle autorità regolatorie del Partito-Stato, in particolare all'Amministrazione di Stato per la Radio, la Filmografia e la Televisione ("SARFT"), la *law in action* ha visto la prosecuzione di quella lunga storia di politiche censorie di cui si faceva cenno nell'introduzione, con l'intento di «soddisfare i bisogni culturali-spirituali delle ampie masse» e di rinsaldare l'edificazione della «civiltà socialista con caratteristiche cinesi» (*Zhōngguó tèshè shèhuì zhūyì wénmíng*

fra quelle in cui era del tutto proibito l'investimento straniero. Posizione reiterata un anno dopo dall'Ordine n. 19 del 6 luglio 2005 recante *Opinioni sull'introduzione di investimenti esteri nel settore culturale*, congiuntamente promulgato dal Ministero della Cultura, dall'Amministrazione di Stato per la Radio, la Filmografia e la Televisione ("SARFT") e da altri organi governativi.

⁷ Cfr. *Costituzione della Repubblica Popolare Cinese*, adottata nel 1982 e così come emendata nell'aprile 2004, art. 47, che stabiliva per i cittadini la «libertà [...] di impegnarsi nella ricerca scientifica, nella creazione letteraria e artistica e in altre attività culturali», seppur all'interno della promozione dello sviluppo di tutte quelle attività culturali che «servono il popolo e il socialismo» (art. 22).

⁸ Regolamento n. 343 del Consiglio di Stato del 25 dicembre 2001 sull'*Amministrazione delle pubblicazioni*, art. 26, disponibile in inglese al link <http://english.www.gov.cn/archive/laws_regulations/2014/08/23/content_281474983043721.htm> (ultimo accesso: 18 marzo 2023). La *ratio legis* è esplicita all'art. 1, che dichiara lo scopo di «promuovere la costruzione di una civiltà socialista spirituale e materiale». La regolamentazione censoria, certamente opaca in un sistema giuridico dove è certo il controllo unico e pervasivo del decisore politico, era – ed è tuttora – ulteriormente aggravata dalla pratica dell'autocensura dell'autore o dell'editore, sui cui gravano rischi di marginalizzazione politica in caso di inottemperanza non solo alle norme stabilite ma pure ai desiderata del Partito (cfr. Liebman, 2005).

中国特色社会主义文明), la quale non può tollerare la diffusione sotto forma di materiale audiovisivo, anche digitale, di contenuti che possano mettere a repentaglio l'armonia sociale, il controllo del Partito sullo Stato, l'unità nazionale ed etnica del popolo cinese, la ferrea politica contro la propagazione di superstizioni.

Proprio a ridosso delle Olimpiadi estive del 2008 si assiste all'epilogo di un singolare episodio di censura ai danni del manga giapponese *Death Note* e dei prodotti a esso collegati: nei primi giorni del 2005 alcuni giornali locali riportano la notizia che gli studenti delle scuole medie di Shenyang, capitale del Liaoning, stessero emulando il protagonista del manga ideato e scritto da Tsugumi Oba, acquistando quaderni neri sui quali venivano scritti i nomi di conoscenti e insegnanti, augurandone la morte (cfr. Liaoshen Evening News, 2005). Ai primi divieti delle autorità scolastiche e allo sdegno di quelle locali è seguito l'intervento diretto dell'Amministrazione Generale per la Stampa e le Pubblicazioni ("GAPP"), ordinando il sequestro dei *death notes* (*sǐwáng bǐjì* 死亡笔记), etichettati come «pubblicazioni terroristiche» capaci di «danneggiare la salute fisica e mentale degli studenti» e invitando le scuole primarie e secondarie a educare gli studenti a «resistere coscientemente a pubblicazioni oscene, pornografiche, delittuose e pseudo-scientifiche, e alle superstizioni feudali»⁹.

L'ingente confisca eseguita fra maggio e giugno del 2007 – con quasi 20'000 prodotti riconducibili al merchandising di *Death Note* ritirati dal mercato (Legal Daily, 2007) – non deve essere bastata se, a sei mesi dall'accensione del braciere olimpico al *Niǎocháo* 鸟巢 ("Nido d'uccello", lo stadio nazionale di Pechino) – la GAPP ha emanato un'ulteriore nota con la quale si andavano a colpire non già solo i materiali riconducibili a *Death Note*, ma più in generale «materiali audiovisivi di genere horror e soprannaturale»: richiamando la nota (GAPP) n. 697/2007, il regolatore-censore, con l'esplicito intento di «controllare ed eliminare l'impatto sociale negativo, impedire l'ingresso sul mercato [di tali materiali] attraverso canali editoriali leciti»¹⁰, al par. 1 tratteggia le caratteristiche, invero assai

⁹ Nota (GAPP) n. 697/2005 di *Investigazione e proibizione di letteratura e pubblicazioni horror come Death Note*, recepita il 1° giugno 2007 dall'Ufficio generale del Ministero dell'Educazione con *Nota d'emergenza sulla confisca di materiale terroristico che mettere a repentaglio la salute psico-fisica degli adolescenti, come 'Death Notes'*, in cinese <http://www.moe.gov.cn/s78/A06/jcys_left/moe_710/s3325/201001/t20100128_81939.html> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).

¹⁰ Nota (GAPP) n. 189/2008 [新出音 [2008] 189号] sull'*indagine e la punizione di prodotti audiovisivi di genere horror e paranormale* [关于查处“恐怖灵异类”音像制品的通知], disponibile in cinese <http://www.gov.cn/govweb/zwggk/2008-02/14/content_889281.htm> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).

astratte, dei «prodotti audiovisivi horror e paranormali», ordinando agli uffici provinciali l'ispezione, la confisca e il riciclo del materiale pubblicato, anche illecitamente, nel biennio 2006-2007. Proprio il riferimento alla pubblicazione illecita ha trovato ampia eco e appoggio nelle case editrici che, corroborando l'azione governativa, si espressero in favore della «revisione» – leggasi censura – del materiale, specie se piratato (Southern Metropolis Daily, 2008).

Il sistema censorio, mantenuto in piedi anche dopo l'accesso della Cina al WTO, è stato al centro della seminale disputa *Cina - Audiovisuals* proprio d'innanzi agli organismi di risoluzione delle controversie del WTO: l'industria creativa degli Stati Uniti lamentava infatti che la Cina non ottemperasse agli obblighi stabiliti dal già menzionato Protocollo d'accesso «non consentendo a tutte le compagnie, cinesi o straniere, e a persone fisiche di avere il diritto di importare all'interno del territorio doganale cinese» (World Trade Organization, 2007) una serie di prodotti identificabili come materiale audiovisivo culturale (videocassette, DVD, libri, pubblicazioni elettroniche, etc.). Nella sua difesa, la Cina, invocando il diritto a regolare il commercio sì come previsto dal par. 5.1 del Protocollo d'accesso e dall'art. XX(a), GATT, in forza del quale lo stato membro può adottare e applicare misure «necessarie alla protezione della morale pubblica», ne ha domandato l'applicabilità al Protocollo d'accesso e, in generale, ai dieci provvedimenti contestati dagli Stati Uniti. Nonostante il Panel istituito per la risoluzione della controversia abbia riconosciuto le ragioni del ricorrente nella parte in cui si affermava che i prodotti culturali non fossero fra quelli riservati all'esclusivo monopolio commerciale dello Stato dall'Allegato 2A (cfr. World Trade Organization, 2009a: para. 7.706), allo stesso tempo tanto gli Stati Uniti quanto il Panel hanno preferito non prendere posizione sull'utilizzo della *morale pubblica* per la restrizione – e dunque la censura – dei diritti commerciali e delle libertà fondamentali. Da un lato, infatti, gli Stati Uniti hanno dismesso la tesi difensiva della Cina sostenendo che (a) la revisione dei contenuti sia indipendente dall'importazione e che possa essere eseguita, in qualsiasi momento, anche da individui ovvero enti non correlati al processo d'importazione; (b) non sia giustificabile la monopolizzazione del processo di importazione, senza per giunta che vi sia un nesso fra la necessità delle misure impuginate e la protezione della pubblica morale; (c) e che la RPC non sia stata in grado di provare né che le misure adottate rispondessero ai requisiti imposti dall'art. XX(a) GATT, né che vi fosse un'alternativa ragionevole e *WTO-consistent* ai provvedimenti contestati.

Dal canto suo il Panel ha stabilito che il «diritto a regolare il commercio

in linea con il WTO» (cfr. World Trade Organization, 2009a: para. 7.721 ss.) è inalterato dalle disposizioni del Protocollo d'accesso comunque violate per altre ragioni dalla Cina: dal momento che le disposizioni vietano a tutti gli attori privati, nazionali o stranieri, di impegnarsi nell'importazione di prodotti culturali, il loro impatto, attraverso un bilanciamento fra l'alto valore della morale pubblica e il diritto dei potenziali importatori, è da ritenersi sproporzionato e non necessario alla protezione della morale pubblica ex art. XX(a) GATT.

La decisione del Panel, appellata dalla Cina, è stata confermata dall'Appellate Body, il quale ha confermato che l'approccio cinese di limitare il diritto all'importazione di prodotti culturali solo ad alcune aziende di Stato al fine di tutelare la morale pubblica non sia necessario, dacché possono essere poste in essere misure meno restrittive, come ad esempio dare al governo stesso la competenza di eseguire l'attività censoria, ma garantendo a tutte le compagnie, private o straniere, il diritto di importare i beni approvati dalle autorità governative (cfr. World Trade Organization, 2009b: para. 224)¹¹.

3. Beijing 2022: lo stato digitale attraverso il diritto alla prova dei nuovi prodotti culturali.

La storica decisione in *Cina – Audiovisuals*, assunta dal massimo forum globale del commercio proprio a cavallo delle Olimpiadi di Pechino 2008, ha interrogato la dottrina più attenta sui riflessi, specie domestici, della sua ottemperanza da parte del Regno di mezzo. Se la decisione disponeva da un lato che la Repubblica Popolare Cinese ristrutturasse quel sistema di imprese statali che *de facto* impediva, col combinato di regolamentazioni opache e lasche nei criteri interpretativi e applicativi, dall'altro giudicava del tutto legittimi questi ultimi, anzi invitando il governo a centralizzare il sistema regolatorio dei prodotti culturali.

L'abolizione del monopolio statale sull'importazione dei prodotti culturali ordinata dal WTO è stata in un primo momento salutata come un passo verso lo «smantellamento di uno dei bastioni dell'economia statale cinese, risultando in un'ulteriore privatizzazione del settore culturale» e, da ultimo, imponendo al governo di «ridisegnare il proprio sistema di censura

¹¹ Si afferma che l'obbligazione della Cina di garantire il diritto al commercio non può compromettere «il potere della Cina di imporre licenze *WTO-consistent*, barriere tecniche al commercio (TBT) e misure sanitarie e fitosanitarie (SPS)».

al fine di sistemare un numero di importatori privati potenzialmente molto vasto» (Qin, 2011: 320). *Cina – Audiovisuals* non ha infatti negato il diritto della Cina di censurare, sulla base di criteri arbitrariamente stabiliti, i prodotti culturali, ma ha anzi stabilito che tale attività fosse da attribuire al governo cinese stesso «per poi garantire il diritto a importare i beni approvati a tutte le compagnie, incluse quelle statunitensi con sede in Cina» (Pauwelyn, 2010: 139).

Nondimeno è da segnalare come, a seguito di *Cina – Audiovisuals*, la RPC abbia adottato ulteriori disposizioni per consentire una più ampia apertura nei settori della cultura e della creatività: con il Regolamento n. 594 del 2011, il Consiglio di Stato ha emendato un regolamento che, ricomprendendo nelle attività di pubblicazione nel territorio della RPC anche l'importazione e la distribuzione di pubblicazioni, ivi comprese quelle elettroniche¹², ha permesso la costituzione di joint venture sino-straniere, di joint venture contrattuali sino-straniere e imprese a capitale estero completo (WFOE) impegnate nella distribuzione di libri, giornali, periodici e pubblicazioni elettroniche¹³. Il diritto all'importazione non è più solo limitato alle aziende di Stato, ma è riconosciuto alle imprese indipendentemente dalla provenienza del capitale ovvero della compagine azionaria¹⁴.

Ciò non deve far indulgere però nel ritenere la censura sbiadita per mano della liberalizzazione del mercato, tanto più se si prendono in esame gli artt. 25 e 26 del reg. 594/2011, che affidano all'editore il compito di censurare i contenuti che possono mettere a repentaglio gli interessi nazionali ovvero che inducono i minori a imitare atti che violano la moralità sociale, a commettere crimini o dal contenuto orrendo, crudele o capace di alterare la loro salute psico-fisica. Tali disposizioni si applicano senza distinzione anche ai contenuti importati, affidando all'editore importatore l'obbligo di revisionare il contenuto delle pubblicazioni, fatta salva la facoltà per il governo locale di esaminare direttamente i contenuti delle pubblicazioni¹⁵.

La regolamentazione censoria ha però dovuto adattarsi pure alla rapida diffusione di Internet: se già nel 2008 la Cina era diventata il Paese con il maggior numero di internauti (*wǎngmín* 网民) (New York Times, 2008), nel 2013, anno di inizio della presidenza della Repubblica di Xi Jinping, il numero di utenti raggiunse 591 milioni, l'78,51% dei quali navigava in Internet attraverso dispositivi cellulari (CNNIC, 2013). Dati che, a

¹² Art. 2, Regolamento n. 594 del 19 mar. 2011 del Consiglio di Stato (*Regolamento sull'amministrazione delle pubblicazioni*).

¹³ Art. 39, reg. (CdS) 594/2011.

¹⁴ Art. 42, reg. (CdS) 594/2011, confrontato con il medesimo regolamento del 2001.

¹⁵ Art. 45, reg. (CdS) 594/2011

distanza d'un decennio, disvelano un fenomeno che già all'alba del Terzo millennio il legislatore-decisore cinese percepiva come una contraddizione immanente ed esiziale fra i vantaggi economici e produttivi da un lato e i rischi alla stabilità sociale, al controllo e al ruolo-guida del Partito dall'altro¹⁶.

Già nel settembre del 2000 Il Consiglio di Stato emanò un decreto col quale andava a istituire un sistema di licenze – tuttora in vigore – per gli operatori di servizi Internet (ISP), ivi compresi quelli attivi nei settori della stampa, dell'editoria e dell'istruzione, allo scopo di «standardizzare le attività dei servizi di informazione su Internet e promuoverne lo sviluppo sano e ordinato»¹⁷. Alle licenze, rilasciate oggi dai dipartimenti provinciali del Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione (MIIT)¹⁸, si aggiungeva il potere di esame, approvazione e supervisione generale su tutta una serie di servizi Internet riconducibili ai settori più vari¹⁹. Il legislatore, nel disporre il divieto per gli ISP di «produrre, riprodurre, pubblicare o diffondere informazioni», ripropone quel medesimo catalogo di condotte difforme che si è già avuto modo di individuare in precedenza nel reg. 343/2001²⁰.

Proprio sulla base del reg. 343/2001, la SARFT – soppressa nel 2018 in favore dell'Amministrazione Nazionale per la Radio e la Televisione (NRTA), un'agenzia amministrativa sotto il diretto controllo del Consiglio di Stato, a eccezione delle competenze in materia di pubblicazioni e stampa, attratte dal Dipartimento Centrale per la Propaganda²¹ – emana un regolamento, a integrale sostituzione di disposizioni risalenti al 2002, al fine di «porre ordine ai servizi di pubblicazione *online* e promuovere lo sviluppo sano e ordinato dell'industria dei servizi di pubblicazione

¹⁶ Ci si riferisce a un discorso pronunciato nel gennaio del 2000 da Jiang Zemin, allora presidente della Repubblica e Segretario generale del PCC (v. Jiang, 2012: 559).

¹⁷ Art. 1, Decreto n. 292 del 25 ago. 2000 del Consiglio di Stato (*Misure per la gestione dei servizi di informazione su Internet*), così come emendato dal Consiglio di Stato l'8 gen. 2011, disponibile in cinese al link <http://www.gov.cn/zhengce/2020-12/26/content_5574367.htm> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).

¹⁸ Artt. 4, 7-8, D.CdS 292/2000.

¹⁹ Art. 5, D.CdS 292/2000.

²⁰ Art. 14, D.CdS 292/2000, da confrontarsi con il già citato art. 26, reg. 343/2001.

²¹ Cfr *Nota sul programma di riforme istituzionali del Consiglio di Stato*, presentata alla I Sessione del XIII Congresso Nazionale del Popolo il 13 mar. 2018; Guofa n. 6 del 22 mar. 2018 sulla *Istituzione di organi istituzionali*, che chiarisce, all'art. 4, che l'Amministrazione Nazionale per la Stampa e le Pubblicazioni cede le proprie competenze direttamente al Dipartimento Centrale per la Propaganda.

online»²². Il regolamento, oltre a fornire un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle principali pubblicazioni *online* (*wǎngluò chūbǎn wù* 网络出版物)²³, istituisce un sistema addizionale di licenze (Internet Publishing Service License), esplicitamente non concedibili – almeno fino alla riforma della Legge sugli investimenti esteri²⁴ – a joint venture sino-estere, imprese cooperative sino-estere ed entità finanziate dall'estero²⁵.

Dal combinato disposto dei Reg. (SARFT) 5/2016 e Reg. (SARFT) 6/2016²⁶ - quest'ultimo abrogato e sostituito nel 2021²⁷ da un nuovo regolamento NRTA – emerge inoltre con chiarezza come solo le imprese interamente di proprietà statale o le unità sotto il controllo statale possano ottenere la licenza di cui all'art. 5 del medesimo regolamento, escludendo dunque le imprese con capitale straniero dal mercato delle pubblicazioni *online*.

Il sistema di licenze, inoltre, limitativo alla circolazione dei capitali e dei prodotti culturali, non sarebbe completamente restrittivo se l'ordinamento non prevedesse ulteriori disposizioni che impongono specifici obblighi di censura in capo a tutti gli ISP: il suindicato Reg. (SARFT) 5/2016 ordina agli ISP di implementare un «sistema di responsabilità editoriale» affinché il contenuto delle pubblicazioni *online* sia lecito. Tali pubblicazioni, oltre a dover rispondere a un *minimum* di tutela della proprietà intellettuale²⁸,

²² Reg. (SARFT) n. 5 del 10 mar. 2016 sulla *Gestione dei servizi editoriali online*, disponibile in cinese al sito della Cyberspace Administration of China <http://www.cac.gov.cn/2016-02/15/c_1118048596.htm> (ultimo accesso: 18 marzo 2023). Tale regolamento sostituisce integralmente, in forza dell'art. 61, le *Disposizioni provvisorie sull'amministrazione dell'editoria online* promulgate il 27 giu. 2002.

²³ Art. 2, co. 3, nn. 1-4, Reg. (SARFT) n. 5/2016.

²⁴ Per una analisi degli effetti della nuova Legge sugli investimenti esteri si rimanda a Zheng, 2021.

²⁵ Art. 10, Reg. (SARFT) n. 5/2016.

²⁶ Reg. (SARFT) n. 6 del 25 apr. 2016 sulla *Amministrazione delle Reti Private e dei Servizi di programmazione audiovisivi di radiodiffusione mirata*, disponibile in cinese <http://www.nrta.gov.cn/art/2016/5/29/art_113_30905.html> (ultimo accesso: 18 marzo 2023), il quale sostituisce in tutto le *Misure per la gestione della diffusione dei programmi audiovisivi su Internet e su altre reti informatiche*, adottate con Ordinanza n. 39 del 15 giu. 2004 dell'Amministrazione Statale per la Radio, il Cinema e la Televisione, antecedente della SARFT e dell'attuale NRTA, disponibile in cinese mandarino al seguente link <http://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_64200.htm> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).

²⁷ Reg. (NRTA) n. 8 del 23 mar. 2021 sulla *Amministrazione delle Reti Private e dei Servizi di programmi audiovisivi di comunicazione mirata*, disponibile in cinese mandarino al sito web <<http://policy.mofcom.gov.cn/claw/clawContent.shtml?id=88721>> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).

²⁸ Art. 24, Reg. (SARFT) n. 5/2016.

non devono in ogni caso contenere quel medesimo e reiterato catalogo di condotte illecite e contrastanti con la stabilità sociale della RPC, stavolta stabilito dall'art. 24 Reg. (SARFT) 5/2016 e con la solita vaghezza tale per cui «contenuti considerevoli potrebbero inevitabilmente essere inclusi se [le disposizioni fossero] applicate rigorosamente» (He, 2017).

In aggiunta, si consideri la singolare attenzione che nel corso degli ultimi anni il legislatore-decisore sta manifestando verso i più recenti prodotti dell'industria creativa e culturale, come i videogiochi: nelle more di un fermo di quattro mesi sull'approvazione di licenze per videogiochi *online*, nell'agosto del 2021 l'Amministrazione Statale per la Stampa e le Pubblicazioni (NPPA)²⁹ ha emanato un avviso pubblico (*tōngzhī*通知) con la finalità di intervenire sul «problema dell'eccessivo utilizzo, se non della dipendenza, dei minori da giochi *online*»³⁰. In tale avviso, dal chiaro afflato paternalista, il governo ha ordinato alle società che forniscono servizi di *online gaming* di limitare ai minori l'accesso alle piattaforme nei soli giorni festivi, ovvero nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 20:00 alle ore 21:00, restringendo ulteriormente l'orario consentito rispetto alle disposizioni del 2019³¹. Nel medesimo avviso si è reiterato che le compagnie debbano applicare rigorosamente i requisiti per la registrazione e l'accesso con un nominativo autentico per gli *account* di giochi *online*, ordinando ai dipartimenti di ogni livello di rafforzare le attività di ispezione e controllo a tutela dei minori già previste dal Reg. (SARFT) 5/2016³².

Del tutto coerente all'appena citata regolamentazione a tutela dei minori è la proposta di Regolamento sulla protezione dei minori in Internet, emessa dalla Cyberspace Administration of China il 14 marzo 2022 per commenti al pubblico da presentare entro il 13 aprile 2022:

²⁹ Come molte agenzie sotto il diretto controllo degli organi del Comitato Centrale del PCC, anche l'Amministrazione Statale per la Stampa e le Pubblicazioni ha adottato un nome esterno, anche in inglese, con il quale comunicare al pubblico le decisioni assunte.

³⁰ Preambolo all'Avviso (NPPA) n. 14 del 30 ago. 2021 a oggetto "Ulteriore e rigorosa gestione ed efficace prevenzione dall'indulgere ai giochi online per i minori", disponibile in cinese <http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-09/01/content_5634661.htm> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).

³¹ Avviso (NPPA) n. 34 del 30 ago. 2021 a oggetto "ulteriore e rigorosa gestione ed efficace prevenzione dall'indulgere ai giochi online per i minori", di cui si dichiara l'inapplicabilità in caso di incoerenza con le disposizioni dell'Avviso (NPPA) n. 14/2021.

³² L'art. 35, Reg. (SARFT) 5/2016 prevede infatti che «Al fine di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei minori, le pubblicazioni online non devono contenere contenuti che inducono i minori a imitare violazioni della moralità sociale o atti illegali o criminali, non devono contenere terrore, crudeltà o altri contenuti che danneggiano la salute fisica e mentale dei minori e non devono contenere contenuti che rivelano la privacy personale dei minori».

nella bozza avanzata dalla massima autorità amministrativa cinese in materia di regolamentazione, controllo e censura del cyberspazio si prevede l'istituzione *ex lege* di 'modalità giovani' (*qīngshàonián móshì* 青少年模式) ovvero di 'aree per minorenni' (*wèichéngniánrén zhuānqū* 未成年人专区) per tutte quelle piattaforme internet con un ampio numero di utenti minorenni o con una non meglio specificata ampia influenza su di essi³³.

4. Conclusioni

Il legislatore-decisore conferma dunque l'impianto fondamentale di quello che è stato definito da parte dei commentatori occidentali, attraverso un abile gioco di parole, 'Great Firewall of China' (*fánghuǒ chángchéng* 防火长城): il Partito-Stato, già saldamente al controllo dei servizi di accesso alla rete Internet³⁴, prosegue nell'adottare istituti giuridici o regolatori che, in tutto o in parte, limitano la libertà d'iniziativa economica e d'espressione dei cittadini e delle imprese, soprattutto se straniere.

Specie a seguito della riorganizzazione delle agenzie governative promossa sotto la presidenza Xi, il Partito Comunista ha intrapreso una lunga serie di iniziative volte a rafforzare significativamente la propria postura in materia di regolamentazione della produzione, dello scambio e della disseminazione di prodotti culturali o dal contenuto culturale. Se in un primo momento l'accesso della Cina al WTO ha ravvivato gli entusiasmi di chi auspicava che, attraverso la 'finestra' del libero commercio e dello spirito olimpico, sarebbero anche entrate le 'mosche' – ovvero sia, fuor dalla celebre metafora di Deng Xiaoping, le libertà riconosciute negli stati di diritto liberal-democratici (v. Liu, 2007) – la complessiva ristrutturazione degli strumenti amministrativi e degli istituti giuridici che è seguita a *Cina – Audiovisuals* non ha di certo provocato quell'alterazione sostanziale né del mercato cinese della cultura, dominato di fatto da *content creator*, piattaforme di distribuzione ed editori autoctoni, né delle strutture

³³ Art. 20, n. 2, Reg. (CAC) del 14 mar. 2022 [bozza per commenti], disponibile in cinese al link <http://www.gov.cn/xinwen/2022-03/14/content_5678971.htm> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).

³⁴ Se in un primo momento la Cina ruppe il monopolio dell'unica azienda di Stato che forniva servizi di telecomunicazione, la China Telecom, attraverso prima la ristrutturazione dei ministeri competenti in un unico ministero – che nei decenni successivi sarebbe diventato il già citato Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione – e la creazione di due nuovi operatori, tutti interamente sotto il controllo statale (China Telecom, China Unicom e China Mobile).

governative, che anzi si sono rafforzate proprio attraverso la centralizzazione paventata dall'Appellate Body del WTO.

Da ultimo, dalla prospettiva di un operatore straniero nei settori dell'industria creativa e culturale non si può non prendere in considerazione, come si è cercato di fare sinora, l'interrelazione quasi esistenziale fra creatività e regolamentazioni censorie alla prova delle tecnologie dell'era digitale: se non va negato come pure gli ordinamenti liberali inglobino al loro interno istituti censori ovvero pulsioni alla limitazione delle libertà d'espressione e di manifestazione del pensiero con i relativi effetti sulla produzione e circolazione di contenuti culturali³⁵, dal canto suo la Repubblica Popolare Cinese ha intensificato i propri sforzi per proteggere la propria 'civiltà socialista con caratteristiche cinesi' dalle influenze esterne (Dynon, 2008) e dalle distorsioni causate dalla dimensione digitale: se la retorica attorno alla sicurezza nazionale e al rafforzamento di quello 'stato di diritto socialista con caratteristiche cinesi' avanzata da Xi Jinping al XX Congresso del PCC saprà coniugarsi sapientemente con il lavoro culturale e l'attenzione posta ai settori creativi e culturali, allora è lecito attendere una strategia nazionale che miri a cementare la posizione del Partito-Stato nella creatività e nella cultura e a consolidare il ruolo dei *watchdog* del settore.

³⁵ Cfr. Viglione (2020), l'A. da un punto di vista civilistico il tema della limitazione del c.d. *hate speech*, una «categoria complessa», contro la quale possono concorrere «strumenti di contrasto penalistici e civilistici» ma verso la quale si protende per una «rielaborazione conciliativa dei conflitti»; sulla comparazione fra storie e approcci occidentali e cinesi si rimanda a Manuel (2018).

Riferimenti bibliografici

- BI, J. (2000). The Internet Revolution in China—The Significance for Traditional Forms of Communist Control Essay. *International Journal*, 56(3), 421–441.
- CHINA INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER. (2013), *Statistical Report on Internet Development in China*, Pechino: CNNIC.
- COMITATO OLIMPICO INTERNAZIONALE (2001), Report of the Evaluation Commission for the Games of the XXIX Olympiad in 2008. Losanna, IOC.
- DOW, T.I. (1982). The Confucian Concept of a Nation and Its Historical Practice. *Asia Profile*, 10(4), 347-61.
- DYNON, N. (2008). “Four Civilizations” and the Evolution of Post-Mao Chinese Socialist Ideology. *The China Journal*, 60, 83-109.
- ECONOMY, E.C. & SEGAL, A. (2008). China’s Olympic Nightmare. *Foreign Affairs*, 87(4), 47-56.
- HE, T. (2017). Control or Promote? China’s Cultural Censorship System and Its Influence on Copyright Protection. *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, 7(1), 74-88.
- HO, P. (1967). The Significance of the Ch’ing Period in Chinese History. *Journal of Asian Studies*, 26(2), 189-95.
- INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE. (2001). *Report of the IOC Evaluation Commission for the Games of the XXIX Olympiad in 2008*, 107. International Olympic Committee.
- JIANG, Z. (2012). Speech on Participation in the “Three Efforts” to the Politburo Standing Committee, in *Selected Works of Jiang Zemin II*, Beijing: Foreign Languages Press.
- LEGAL DAILY 法制日报. (2007). Quanguo cha jiao kongbu lei feifa chuban wu “siwang biji” nan xian shen 全国查缴恐怖类非法出版物《死亡笔记》难现身 [La confisca nazionale di pubblicazioni terroristiche illecite, fra cui Death Note], 14 giugno 2007. *Legal Daily*. <<http://news.sohu.com/20070614/n250568525.shtml>> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).
- LIANG, L. (1992). The Bid for the Olympics (1). *New Sport*, 8, 22-23.
- LIAOSHEN EVENING NEWS 辽沈晚报. (2005). Shenyang zhongxuesheng jian jing chuanbo “siwang biji” yinfa gejie youlü 沈阳中学生间竟传播“死亡笔记”引发各界忧虑 [La diffusione di “Death Notes” tra gli studenti delle scuole medie a Shenyang ha suscitato preoccupazione in tutti i ceti sociali], 11 gennaio. *Liaoshen Evening News*. <<http://news.sohu.com/20050111/n223892677.shtml>> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).

- LIEBMAN, B. (2005). Watchdog or Demagogue? The Media in the Chinese Legal System. *Columbia Law Review*, 105(1), 3-157.
- LIU, J.H. (2007). Lighting the Torch of Human Rights: The Olympic Games as a Vehicle for Human Rights Reform. *Northwestern Journal of Human Rights*, 5(2), 213-235.
- MANUEL, R. (2018). They Censor, We Protect Society: A comparative study of censorship in China and the West. *China Media Research*, 14(2), 75-85.
- NEW YORK TIMES. (2008). *China Surpasses U.S. in Number of Internet Users*, del 26/07/2008. *New York Times*. <<https://www.nytimes.com/2008/07/26/business/worldbusiness/26internet.html>> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).
- OSTRY, S., ALEXANDROFF, A. S., & GOMEZ, R. (2003). *China and the Long March to Global Trade: The Accession of China to the World Trade Organization*. Routledge.
- PAUWELYN, J. (2010). Squaring Free Trade in Culture with Chinese Censorship: the WTO Appellate Body Report on China – Audiovisuals. *Melbourne Journal of International Law*, 11(1), 119-140.
- QIN, J. (2011). Pushing the Limits of Global Governance: trading rights, censorship, and WTO Jurisprudence. *Chinese Journal of International Law*, 10(2), 271-322.
- SOUTHERN METROPOLIS DAILY 南方都市报. (2008), Xinwen chuban zong shu jinzhi xiaoshou lingyi lei yinxiang zhipin yinfa zhiyi 新闻出版总署禁止销售灵异类音像制品引发质疑[La GAPP ha emesso una Nota per indagare prodotti audiovisivi horror], del 19/02/2008. *Southern Metropolis Daily*. <<https://news.ifeng.com/c/7fYTJHawAiz>> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).
- TAI, Q. (2014). China's Media Censorship: A Dynamic and Diversified Regime. *Journal of East Asian Studies*, 14(2), 185-209.
- VIGLIONE, F. (2020), Riflessioni sui rimedi civilistici all'hate speech. *Rivista di diritto civile*, LXVI(4), 776-795.
- WALL, M.C. (2011). Censorship and Sovereignty: Shanghai and the Struggle to Regulate Film Content in the International Settlement. *Journal of American-East Asian Relations*, 18(1), 37-57.
- WANG, W. (2001, July 12). Journalists to write whatever they like if Beijing holds 2008 Games. *China Daily*. <https://www.chinadaily.com.cn/en/doc/2001-07/12/content_69970.htm> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).
- WORLD TRADE ORGANIZATION. (2007), China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and

- Audiovisual Entertainment Products – Request for the Establishment of a Panel by the United States. WTO: WT/DS363/5 (11 ott. 2007).
- WORLD TRADE ORGANIZATION. (2009a), China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products – Report of the Panel. WTO: WT/DS363/R (12 set. 2009).
- WORLD TRADE ORGANIZATION. (2009b), China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products – Report of the Appellate Body. WTO: WT/DS363/AB/R (21 dic. 2009).
- XI, J. (2022). Rapporto al XX Congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, 16 ottobre 2022. <https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202210/t20221025_10791908.html> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).
- XIAO, Z. (1994). *Film Censorship in China, 1927-1937*. San Diego: University of California.
- XINHUA NEWS AGENCY. (2001). Xinhua Commentary: A Historic Event for the Chinese Nation. *People's Daily Online*. <http://en.people.cn/english/200107/13/eng20010713_74935.html> (ultimo accesso: 18 marzo 2023).
- ZHENG, Y. (2021). China's New Foreign Investment Law and Its Contribution Towards the Country's Development Goals. *Journal of World Investment & Trade*, 22, 388-428